

Roma, 23 dicembre 2009
Prot. N. 1685 FM/GR

Spettabili
Associazioni territoriali
Federazioni regionali
Loro sedi

Circolare 28/2009

Oggetto: aggiornamenti sul Sistema SISTRI (tracciabilità dei rifiuti), sulla normativa in materia di RAEE (modalità “semplificate” per raccolta e trasporto da parte dei distributori), sulla normativa in materia di rifiuti degli autoriparatori.

Si fornisce di seguito, certi di fare cosa gradita, un aggiornamento sulle materie di competenza del Settore Ambiente di cui all’oggetto:

□ Sistema SISTRI (tracciabilità dei rifiuti)

Com’è noto (cfr. le Circolari n. 23, n. 24 e n. 26 del Settore Ambiente e Sicurezza), è di imminente pubblicazione il provvedimento governativo che istituisce il Sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Nelle intenzioni del Governo, il decreto istitutivo del SISTRI dovrebbe essere firmato entro la fine dell’anno, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale senza la cosiddetta *vacatio legis* (efficacia immediata). Ci risulta che tale pubblicazione avverrà il 7 gennaio 2010.

Da tale data di pubblicazione inizieranno a decorrere i termini per la registrazione dei vari soggetti obbligati e per l’avvio operativo del SISTRI.

La Segreteria tecnica del Ministero dell’Ambiente ha recentemente organizzato un **incontro informale con le Organizzazioni datoriali nel corso del quale è stato illustrato – sia pure molto sommariamente – l’emanando decreto di istituzione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti.**

Al riguardo, Confartigianato Imprese sostenendo l’importanza di un sistema che favorisca una corretta e trasparente gestione dei rifiuti nel nostro Paese, ha sottolineato tuttavia la necessità che tale sistema abbia il pregio di **semplificare le procedure di gestione ambientale**, riducendo i costi che le imprese sostengono per adempiere agli obblighi documentali.

Confartigianato Imprese

È stata poi ribadita l'importanza di porre al centro del nuovo Sistema le Associazioni di categoria, attualmente strutture di supporto ed erogatrici di servizi per le imprese in tutti i settori, incluso quello della contabilità ambientale.

Sono state rilevate, infine, le numerose criticità esistenti nel Sistema e sono state avanzate alcune proposte che potrebbero rendere efficace ed efficiente il SISTRI, determinando le condizioni di "sopportabilità" per le imprese, in particolare per quelle "micro".

In Allegato alla presente (n. 1) è disponibile il documento unitario che sintetizza le criticità e le correlate proposte di risoluzione delle stesse, inviato al Ministero dell'Ambiente.

Si dà conto, infine, di una recente **riunione di coordinamento degli Uffici Ambiente delle Organizzazioni datoriali con UNIONCAMERE** che ha avuto per oggetto proprio il Sistema SISTRI, con particolare riferimento alla **collaborazione fra le Camere di Commercio e le Organizzazioni imprenditoriali**: in estrema sintesi, dovrà essere predisposto un **Accordo nazionale quadro**, nell'ambito del quale verranno sottoscritti vari accordi a livello locale, fra le singole Camere di Commercio e le sedi territoriali delle Associazioni.

La sottoscrizione di tali accordi locali è condizione necessaria e sufficiente per permettere alle Associazioni territoriali (od alle proprie società di servizi) di **gestire gli adempimenti del SISTRI in nome e per conto degli Associati**.

Nello specifico, si sottolinea in particolare come, tramite l'accordo:

- la locale Camera di Commercio consegna (cumulativamente) all'Associazione dei dispositivi "token" USB, previo invio dei riferimenti delle imprese gestite e previo versamento da parte della medesima dei diritti di segreteria cumulativi (tramite "Telemaco Pay");
- l'Associazione territoriale rilascia i dispositivi ai produttori (Associati), dietro presentazione della documentazione prescritta, che viene successivamente consegnata alla locale Camera di Commercio;

La **sottoscrizione dell'Accordo quadro nazionale con UNIONCAMERE** avverrà, presumibilmente, nel prossimo mese di **gennaio 2010**: sarà cura del settore Ambiente e Sicurezza fornire tempestivamente alle Organizzazioni territoriali adeguata informazione in merito.

- RAEE

Risulta in dirittura di arrivo la predisposizione degli strumenti attuativi per il completamento delle norme sulla gestione dei RAEE; si tratta, in particolare, del decreto che fissa le modalità di assolvimento degli obblighi dei distributori (Allegato n. 2, a cura del Ministero dell'Ambiente) e della delibera che emana la modulistica per la relativa iscrizione alla sezione speciale dell'Albo gestori (All. 3 a cura del Pag. 2

Comitato nazionale dell'Albo stesso.) La pubblicazione in Gazzetta ufficiale che rende vigente il provvedimento e la diffusione della delibera dell'Albo saranno atti contestuali e sono attesi per il mese di gennaio 2010.

Il decreto sui distributori, come noto, introduce l'obbligo di ritiro "one-to-one", ossia lo scambio del prodotto vecchio per il nuovo all'atto della vendita. Il testo disciplina anche gli adempimenti che i commercianti, i trasportatori e gli installatori/centri di assistenza tecnica dovranno osservare per il trasporto di RAEE. Non si riscontrano particolari innovazioni rispetto ai testi resi noti nei mesi precedenti (cfr. nostra circolare prot. n. 331 del 28 marzo 2008). Nel decreto ministeriale si fa riferimento ad un sistema cartaceo (poco organico, per la verità, rispetto a sistema telematico SISTRI, di nuova concezione) costituito (si vedano gli allegati al decreto) da tre diversi moduli che abilitano rispettivamente:

- *il distributore alla registrazione dei RAEE (l'allegato 1 del decreto);*
- *lo stesso distributore o l'installatore al trasporto dei RAEE (l'allegato 2 del decreto);*
- *l'installatore al ritiro del RAEE con la dichiarazione di provenienza domestica (l'allegato 3 del decreto).*

Durante una riunione appositamente organizzata dal Comitato nazionale dell'Albo gestori per consultare le associazioni di categoria interessate sono state presentate anche le bozze di schede per l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo per i RAEE. La Confederazione ha fatto osservare che, al di là del contenuto delle schede, ciò che preoccupa maggiormente gli installatori/centri di assistenza tecnica – la categoria coinvolta nella gestione dei RAEE più rappresentativa nel comparto artigiano, al pari dei piccoli produttori - è il rischio di dover effettuare una doppia iscrizione: una per la categoria "trasporto in conto proprio di rifiuti da sé prodotti ex art. 212 comma 8 d.lgs 152/06", ed una seconda per la sezione speciale RAEE. Tale eventualità, inutile sotto il profilo dell'efficacia dei controlli, illogica dal punto di vista organizzativo-burocratico, risulterebbe, soprattutto, costosa in quanto implicherebbe il raddoppio dei costi di iscrizione e di contribuzione annuale. Con queste argomentazioni la Confederazione ha proposto di rendere esplicita l'equivalenza tra le due iscrizioni, in modo da abilitare l'installatore a trasportare RAEE anche con l'iscrizione al conto proprio o viceversa.

□ Novità in materia di normativa sui rifiuti degli autoriparatori

L'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 pone alle autofficine oggettivi problemi tecnici, giuridici ed economici: è del tutto esclusa la possibilità – che si aveva in precedenza, di affidare gli stessi ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (D15 o R13) che non trattino veicoli fuori uso.

Com'è noto, gli impianti di autodemolizione in Italia sono pochi, non distribuiti uniformemente sul territorio nazionale; essi commercializzano le parti riutilizzabili piuttosto che dedicarsi alle attività di trattamento dell'intera gamma tipologica dei rifiuti da autoriparazione.

Inoltre, l'attuale formulazione (che prevede l'espressione "ove sia tecnicamente fattibile") non mette sufficientemente al riparo l'autoriparatore dalla cogenza della legge; ad ogni modo, le imprese dell'autoriparazione e della gestione dei rifiuti (trasportatori, smaltitori, ecc.) dovrebbero reimpostare contratti e forniture con aumento costi diretti ed indiretti; ciò in assenza di vere e proprie convenienze.

Il Settore Ambiente e Sicurezza ha quindi predisposto e fatto presentare in Parlamento un emendamento (giudicato ammissibile) alla Legge Comunitaria 2009, attualmente in discussione al Senato: per effetto della modifica proposta, si reintroduce la possibilità per gli autoriparatori di far riferimento **ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria**. Tali modalità di gestione garantirebbero comunque la destinazione finale dei rifiuti recuperabili ad impianti in grado di valorizzare risorse e materiali.

Rimanendo a disposizione, come di consueto, per eventuali chiarimenti su tutto quanto sopra, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti ed auguri di buone feste.

IL DIRETTORE
Riccardo Giovani



All. 3